DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 18

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi

La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' prorogata con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1995, intendendosi in tal modo sospese fino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, e' destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano". Per garantire la piu' sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

Versione in vigore dal 30 aprile 1994, non più in vigore dal 30 giugno 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-257-1994/art-18-progetti-finalizzati-e-disposizioni-in-materia-di-incarichi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it